

LA TRASMIGRAZIONE DEI DATI DAL REGISTRO  
NAZIONALE DELLE APS - APS NAZIONALI

1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. L'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e).

2. I dati delle APS nazionali aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.

3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a), del presente decreto.

4. L'Ufficio statale del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti di propria competenza, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.

*41 del Codice, inclusi i requisiti di onorabilità del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 dell'art. 31. L'Ufficio statale del RUNTS verifica inoltre con le medesime modalità i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice; in caso positivo comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.*

*5. Ciascun ufficio competente del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, con esclusione di quelli di cui al comma 4, procede alle verifiche con le modalità di cui all'art. 31. Si applicano per quanto compatibili i commi da 3 a 11 dell'art. 31.*

MARIA NIVES IANNACCONE<sup>40\*</sup>

## COMMENTO ALL'ARTICOLO 32

SOMMARIO: 1. La trasmigrazione delle APS nazionali.

### 1. *La trasmigrazione delle APS nazionali*

L'art 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, portante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, ad oggi quasi integralmente abrogata dall'art. 102, comma 1, CTS41, istituiva un registro nazionale per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale attive in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale. La norma non richiedeva quindi che si trattasse di associazioni di secondo livello cui partecipassero un determinato numero di enti ma soltanto un'attività diffusa sul territorio. È tuttavia evidente che questi enti costituiscono delle potenziali reti associative.

Questa la ratio per cui l'articolo 32 del decreto RUNTS in commento stabilisce che l'ufficio di cui al citato articolo 7, istituito presso il Ministero del lavoro entro trenta giorni dall'inizio della operatività del RUNTS comunichi al RUNTS i dati delle APS nazionali già iscritte il giorno precedente l'operatività del nuovo registro.

Il termine di trenta giorni, molto più breve di quello previsto per le altre APS, è forse motivato dal ridotto numero delle APS nazionali, mentre i successivi termini riconosciuti all'ufficio del RUNTS per espletare le necessarie verifiche, ed in genere per l'intera procedura, rimangono quelli già esaminati nel precedente articolo 31, per espresso richiamo dei commi dal 3 all'11 dello stesso.

---

\* Notaio in Seregno (MB). Coordinatrice della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

41 Si ricorda in proposito che sono ancora vigenti e saranno abrogati soltanto a decorrere dalla data di operatività del RUNTS gli articoli 7, 8, 9 e 10 inerenti i registri Statale, regionali e provinciali delle APS.

Dalla lettura del primo comma dell'art. 32 si evince che spetta all'Ufficio depositario del registro nazionale APS una prima verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla lettera a), primo comma dell'art. 41, CTS in ordine alla sua posizione di futura rete associativa. In proposito si ricorda che caratteristiche essenziali delle reti, oltre lo svolgimento dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza promozione o supporto dei propri associati, siano una larga base associativa (in numero non inferiore a 100 enti del terzo settore o, in alternativa, in almeno venti fondazioni del terzo settore) nonché la presenza attiva in almeno cinque regioni o province autonome. Il decreto richiede che l'Ufficio "individuati distintamente" le potenziali reti tra le altre APS nazionali al fine del popolamento iniziale della sezione "reti associative" del RUNTS.

In ogni caso lo stesso Ufficio nazionale delle APS dovrà spedire i dati di tutte le APS nazionali che abbiano o meno le caratteristiche per essere reti associative ETS; una interpretazione restrittiva che intendesse far inviare unicamente i dati delle APS munite delle caratteristiche di cui alla lettera a) art. 41, CTS rischierebbe di non far mai confluire nel RUNTS le APS nazionali prive di tali caratteristiche ma dotate di quelle richieste per essere iscritte nella sezione dedicata alle APS e ciò in aperto contrasto con il progetto di traslazione stabilito dall'art. 54, CTS. Questi ultimi enti potrebbero infatti essere delle associazioni di "secondo livello" cui partecipano altre APS o altri enti non lucrativi nella percentuale consentita dall'art. 35, comma 3, CTS e pertanto idonei ad assumere la qualifica di APS.

Anche in questo caso, come già esaminato nel precedente articolo del decreto RUNTS, i dati di APS nazionali in fase di iscrizione o di cancellazione andranno inviati solo successivamente in caso di chiusura positiva del procedimento.

Entro i novanta giorni dal medesimo termine iniziale, l'ufficio del registro nazionale delle APS dovrà inviare "ai fini del deposito" all'ufficio statale del RUNTS i documenti delle APS nazionali consistente nell'atto costitutivo e nello statuto più aggiornato in suo possesso<sup>42</sup>. In mancanza dell'atto costitutivo è possibile ricorrere, come già osservato per ODV e APS nel commento al

---

<sup>42</sup> Le modalità tecniche di invio restano sempre quelle indicate nell'allegato "C" del decreto RUNTS.

precedente art. 31, al deposito presso l'ufficio del RUNTS di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti la insussistenza o la irrecuperabilità dell'atto costitutivo.

Resterà nel registro nazionale delle APS tutta la documentazione che non sia l'atto costitutivo e lo statuto attuale, come ad esempio gli statuti portanti modifiche avvenute successivamente alla costituzione ma già superate da uno statuto più recente debitamente depositato e quindi oggetto dell'invio "obbligato" ed anche tutte le posizioni inerenti le APS nazionali la cui cancellazione sia perfezionata prima "dell'avvio del trasferimento di dati e informazioni".

Come già osservato nel commento al precedente art. 31, con riferimento all'esito favorevole della cancellazione dell'ente dal registro nazionale delle APS, dal momento che un soggetto cancellato non sarà mai iscritto nel nuovo registro, è preferibile ritenere che in questo caso si intenda come esito favorevole quello in cui il procedimento di deprezzamento non vada a buon fine e l'ente rimanga iscritto nell'originario registro, rendendosi quindi soggetto alla procedura di trasmigrazione.

Una volta assunti i dati e documenti della rete, l'ufficio statale del RUNTS, nei successivi 180 giorni, procede a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'ente sia nella sezione reti associative; inoltre, stante la possibilità per le reti, unico caso tra gli ETS, di essere iscritte contestualmente in due diverse sezioni del RUNTS (ai sensi dell'art. 46, comma 2, CTS), la verifica riguarderà altresì i requisiti per essere iscritta nella sezione APS. Questa previsione, come già osservato, è coerente con quanto stabilito all'art. 10 del decreto RUNTS, dove si prevede che quando la rete associativa intenda essere iscritta anche presso altra sezione del RUNTS l'istanza sia presentata in maniera unitaria all'ufficio statale di questo registro che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione.

A tal fine l'ufficio statale del RUNTS dovrà richiedere all'ente l'integrazione dei dati in suo possesso, compresi i requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori, resi necessari per tutte le reti associative dall'art. 41, comma 5, CTS. Il procedimento si svolge con le modalità già esaminate nel

precedente articolo 31 per le ODV e APS, cui si rinvia, e potrà pertanto concludersi con l'iscrizione oppure con l'inserimento dell'ente nella lista dei non iscritti.

In caso di verifica positiva per l'iscrizione in entrambe le sezioni, l'Ufficio statale è tenuto a comunicare all'ufficio regionale competente per sede l'avvenuta iscrizione nella sezione dedicata alle reti associative affinché si provveda con pari decorrenza, alla automatica iscrizione anche in quella delle APS.

L'ultimo comma dell'articolo 32 disciplina il procedimento di iscrizione al RUNTS di quelle APS nazionali che non abbiano le caratteristiche per assumere la qualifica di reti associative e di APS; per questi enti il procedimento di verifica, iscrizione, richiesta di ulteriore documentazione è disciplinato con le modalità stabilite dal precedente articolo 31.

Può infatti verificarsi il caso in cui l'ente venga iscritto in una sola delle due sezioni, ad esempio in quella dedicata alle reti associative e non nella seconda dedicata alle APS, perché non esattamente in linea con le disposizioni degli articoli 35 e 36, CTS dettati in modo specifico per le associazioni di promozione sociale<sup>43</sup>. Allo stesso modo come già sopra indicato, in mancanza delle caratteristiche numeriche e/o di estensione territoriale l'ente potrebbe essere iscritto soltanto alla sezione di cui alla lettera b) primo comma art. 46, CTS.

E' anche possibile che l'ufficio, qualora rilevi la insussistenza dei requisiti sia per l'iscrizione nella sezione delle reti associative sia per quella delle APS, individui una differente sezione cui l'ente possa iscriversi, presumibilmente come associazione complessa<sup>44</sup> di secondo livello.

---

43 Un caso potrebbe essere quello in cui lo statuto non riporti i soggetti a favore dei quali deve svolgersi l'attività dell'ente oppure qualora la denominazione non contenga la locuzione associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, trattandosi di elementi non richiesti dalla precedente normativa.

44 Per una più ampia disamina sulle associazioni complesse si veda F. GALGANO in Le categorie generali, le persone, la proprietà. Diritto civile e commerciale. Volume primo. Padova, 1999, terza edizione, pagg. 259 e ss.